

## Relazione del Sen. Claudio Michelsoni in Commissione Affari Esteri

---

*tenuta il 28 ottobre 2008 sulla Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

Il relatore MICHELONI (PD) illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa, che riproduce i contenuti dell'analoga proposta legislativa presentata nella XV legislatura e non esaminata per l'intervenuto scioglimento delle Camere.

Fa anzitutto presente che il disegno di legge reca, oltre alle disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, anche norme di adattamento e attuazione nell'ordinamento interno dei contenuti del II protocollo della Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. Ricorda che la citata Convenzione è stata sottoscritta nel 1954 e tende a garantire la tutela del patrimonio artistico e culturale anche in caso di eventi bellici. Essa assoggetta a distinti regimi di protezione ("generale" e "speciale") le categorie di beni tutelati, prevedendo la protezione da parte delle Forze armate nazionali e da parte degli Stati contraenti per evitarne il saccheggio e la sottrazione. Il Protocollo aggiuntivo integra e rende maggiormente applicabile la Convenzione anche in Italia, in cui i beni da assoggettare a protezione speciale risultavano essere poco numerosi, nonostante la ricchezza del patrimonio artistico. In particolare, il Protocollo prevede un terzo regime di protezione dei beni artistici ("protezione rafforzata") intermedio rispetto a quello generale e speciale, con iscrizione dei beni stessi in una lista internazionale redatta sotto il controllo di un apposito Comitato intergovernativo. Possono essere qualificati beni a protezione rafforzata quelli con un'importanza di grandissimo rilievo per l'umanità, che godano di un elevato livello di protezione legislativa e amministrativa per l'eccezionale valore storico e culturale, e che non siano utilizzati per scopi militari. Il Comitato intergovernativo valuta le proposte formulate da ciascuno Stato contraente e delibera a maggioranza qualificata (quattro quinti) l'inclusione nella lista. L'elenco è reso noto a tutti gli Stati aderenti, all'UNESCO e all'ONU.

Sottolinea inoltre che il Protocollo stabilisce i presupposti che fanno scattare il regime di protezione rafforzata ovvero lo rendono inapplicabile: il discrimine è costituito dal ricorrere di una necessità militare imperativa ovvero dell'individuazione di un obiettivo militare. La valutazione è affidata ai comandi militari, e la responsabilità in caso di violazione e, quindi, di danneggiamento o distruzione ingiustificata di beni culturali, è individuale. Per tale motivo, ogni Stato è tenuto a disciplinare apposite fattispecie penali incriminatrici di tali condotte e a stabilirne la giurisdizione nazionale e le regole di estradizione. Apposite disposizioni del Protocollo sono poi dedicate alla definizione e composizione degli Organi istituzionali deputati all'applicazione dello stesso, nonché alle forme di cooperazione e assistenza tra Stati.

Ciò premesso per quanto concerne il contenuto del Protocollo, fa poi notare che il disegno di legge prevede anche disposizioni di adattamento della normativa interna al Protocollo medesimo. Esse derivano dalla necessità di individuare, a livello nazionale, le misure propedeutiche di salvaguardia dei beni culturali, facendo riferimento alle disposizioni già vigenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, alle norme antincendio e, in generale, alle norme che individuano enti e strutture deputate alla sicurezza e tutela del patrimonio culturale (articolo 4).

Richiama quindi l'articolo 5 del disegno di legge che traduce a livello nazionale i requisiti stabiliti nel Protocollo per la qualificazione dei beni a protezione rafforzata, demandando al Ministero per i beni e le attività culturali il compito dell'individuazione specifica degli stessi, con riferimento ai criteri del rilievo universale del bene e del livello di protezione interna per il valore storico eccezionale, sentito il Ministero della difesa per quanto concerne il requisito del mancato utilizzo per scopi militari del bene. In mancanza di una normativa nazionale specifica, il disegno di legge affida alle autorità ministeriali di settore il compito di tradurre le indicazioni elaborate a livello internazionale, onde redigere la lista dei beni culturali italiani di rilievo, da sottoporre al Comitato intergovernativo affinché ne valuti la meritevolezza di protezione rafforzata in caso di conflitto bellico.

Infine, rileva che gli articoli da 6 a 15 del disegno di legge recano disposizioni in materia penale. Sono introdotte le nuove fattispecie incriminatrici dell'attacco e distruzione di beni culturali, dell'utilizzo illecito di un bene culturale protetto, della devastazione e saccheggio di beni culturali protetti, dell'impossessamento illecito e danneggiamento di un bene culturale protetto, dell'esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti, dell'alterazione o modificazione d'uso di beni culturali protetti. Vengono altresì definiti l'ambito di applicazione dei nuovi reati, la causa di esclusione della punibilità della necessità militare imperativa e il coordinamento tra giurisdizione penale e militare.

Conclude chiedendo chiarimenti alla rappresentante del Governo per quanto concerne l'articolo 29 del Protocollo, il quale istituisce il Fondo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato; in particolare, essendo le risorse del Fondo costituite anche da contributi volontari degli Stati contraenti, riterrebbe utile conoscere che tipo di finanziamenti il Governo italiano abbia intenzione di stanziare e se sia possibile ritenere che l'Italia possa essere altresì destinataria di investimenti da parte del Fondo medesimo.

Ciò premesso, propone che la Commissione conferisca mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

La Commissione Affari Esteri nella sua seduta del 19 novembre 2008 ne approva la ratifica e l'esecuzione.